



COMUNE DI SAN VENDEMIANO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Immobile sede Centro Diurno per persone con disabilità - rinnovo contratto di locazione fino al 31/12/2025. Approvazione.

L'anno duemilaventiquattro, addì **tre** del mese di **aprile** alle ore **11.30** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco.

Eseguito l'appello, risultano:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Dussin Guido | Sindaco |
| 2. Zanchetta Renzo | ViceSindaco |
| 3. Zanette Natalino | Assessore Effettivo |
| 4. Zago Mirco | Assessore Effettivo |
| 5. Camarotto Raffaella | Assessore Effettivo |
| 6. Cettolin Romina | Assessore Esterno |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Partecipa alla seduta la dott.ssa Cipullo Carmela Segretario Generale del Comune. Il Sig. Dussin Guido nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Si attesta che in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, per 15 giorni consecutivi.

San Vendemiano, *(data indicata nel certificato di firma)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

X Comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

OGGETTO: Immobile sede Centro Diurno per persone con disabilità - rinnovo contratto di locazione fino al 31/12/2025. Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con atto consiliare n. 82 del 15.09.1994, il Comune di San Vendemiano ha concesso in comodato all'Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 (ora ULSS n. 2), locali facenti parte del complesso "Don Gnocchi", Via Dante n. 39, località Cosniga, al fine di utilizzarli quale sede CEOD (Centro Educativo Occupazionale Diurno), ora Centro Diurno per persone con disabilità;

DATO ATTO che

- con propria deliberazione n. 202 del 12.02.2004, l'ULSS n. 7 ha riconosciuto ai Comuni proprietari dei locali adibiti a CEOD, un canone di locazione nella misura definita dalla conferenza dei sindaci su proposta di una commissione tecnica all'uopo costituita;
- in esecuzione della delibera ULSS n. 55 del 18.01.2005 e della delibera G.C. n. 19 del 11.02.2005, in data 20/10/2005 è stato sottoscritto il contratto di locazione, registrato a Conegliano il 08.11.2005 n. 3588 serie III;
- la locazione è stata rinnovata con i seguenti atti: contratto sottoscritto il 22.02.2011, registrato a Conegliano il 25.02.2011 al n. 906 serie III ; contratto sottoscritto il 29.01.2016, registrato a Conegliano in data 03.02.2016 al n. 506 serie III; contratto sottoscritto in data 11 maggio 2021, registrato il 14 maggio 2021, con efficacia a partire dal 1 febbraio 2021 per la durata di 18 mesi e quindi con scadenza al 31 luglio 2022; deliberazioni di proroga del contratto fino al 31/01/2024: D.D.G. n. 1205/2022 per l'Ulss 2 e D.G.C. n. 85 del 13/07/2022 per il Comune di San Vendemiano, registrata in data 01/08/2022;

VISTA la nota dell'Ulss 2, prot. n. 56617 del 26/03/2024, in atti al protocollo generale di questo Ente al n. 5281 del 26/03/2024, con cui viene manifestato l'interesse all'ulteriore rinnovo del contratto stipulato in data 11 maggio 2021, per la locazione dell'immobile sito in San Vendemiano (TV), Via Dante n. 39, località Cosniga, di proprietà del Comune e da destinare a uso C.D, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2025 e mantenendo invariate le altre condizioni, che di seguito si riassumono:

- canone annuo di € 55.161,76 (Euro cinquantacinquemila cento sessantuno/76) fuori campo I.V.A.;
- manutenzione ordinaria a carico dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana;
- manutenzione straordinaria a carico del Comune di San Vendemiano;

- spese di riscaldamento, acquedotto, energia elettrica, pulizia locali, utenze telefoniche e asporto/smaltimento rifiuti solidi urbani a carico dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana;
- facoltà di recesso da parte dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana in qualsiasi momento con preavviso di almeno 3 (tre) mesi da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o pec, anche qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulata una convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dei Centri Diurni delle ULSS della Regione Veneto a seguito di gara regionale, senza che la parte locatrice possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria;
- spese di bollo e registrazione a carico di entrambi i contraenti in parti uguali, ai cui adempimenti provvederà la parte locatrice con diritto di rivalsa nei confronti della parte conduttrice.

RILEVATA l'urgenza *in re ipsa*;

DATO ATTO degli obblighi di astensione:

- di cui all'art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che: *"Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado"*;
- di cui all'art. 7 DPR n. 62/2013, agli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 21/12/2013 e successivi aggiornamenti e all'art. 6-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e verificato che, pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento/Responsabile del Servizio, né in capo ai Soggetti che partecipano/ sottoscrivono a vario titolo il presente atto;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica e del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

- 1) di approvare, con il presente provvedimento espresso, il rinnovo del contratto sottoscritto in data 11 maggio 2021, e registrato il 14 maggio 2021, per la locazione dell'immobile sito in San Vendemiano (TV), Via Dante n. 39, località Cosniga, di proprietà del Comune e da destinare a uso C.D. fino al 31 dicembre 2025, alle medesime condizioni, che di seguito si riassumono:
 - canone annuo di € 55.161,76 (Euro cinquantacinquemila cento sessantuno/76) fuori campo I.V.A.;
 - scadenza 31 dicembre 2025;
 - manutenzione ordinaria a carico dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana;
 - manutenzione straordinaria a carico del Comune di San Vendemiano;
 - spese di riscaldamento, acquedotto, energia elettrica, pulizia locali, utenze telefoniche e asporto/smaltimento rifiuti solidi urbani a carico dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana;
 - spese di bollo e registrazione a carico di entrambi i contraenti in parti uguali, ai cui adempimenti provvederà la parte locatrice con diritto di rivalsa nei confronti della parte conduttrice.
- 2) di riservare a favore dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 3 (tre) mesi qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulata una convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dei Centri Diurni delle ULSS della Regione Veneto a seguito di gara regionale, senza che il locatore possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria;
- 3) di demandare al responsabile del servizio patrimonio l'adozione, per quanto di competenza, di ogni atto necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;
- 4) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni;
- 5) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) di dare atto che contestualmente alla sua pubblicazione all'albo on-line, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Indi, stante l'urgenza, con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Immobile sede Centro Diurno per persone con disabilità - rinnovo contratto di locazione fino al 31/12/2025. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c.1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

Natalina Brugnera

ha espresso parere

Favorevole

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c.1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell' Area Economico - Finanziaria

Natalina Brugnera

ha espresso parere

Favorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio On Line, E' DIVENUTA ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO